

REGOLAMENTO (CE) N. 486/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la fissazione di talune date limite nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In mancanza di decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione ⁽³⁾ intesa a fissare i limiti di garanzia per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli Stati membri non sono in condizione di rispettare, per il raccolto 2002, le date limite per il rilascio ai produttori degli attestati di quota nonché le date ultime per la conclusione dei contratti di coltivazione fissate dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1441/2001 ⁽⁵⁾. È quindi opportuno differire le date in questione.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2848/98 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 55

1. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano entro il 30 aprile 2002 gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione di produttori e alle associazioni di produttori.
2. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, i contratti di coltivazione devono essere conclusi, salvo forza maggiore, entro il 30 giugno 2002».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ COM(2001) 684 def.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5.